

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2721 del 25/05/2023
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2428 del 26/5/2020 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 32384 del 4/06/2020), per l'impianto destinato ad attività di raccolta e trattamento di rifiuti metallici non pericolosi ubicato in Via XXV Aprile 1945 n. 7, Comune di San Giorgio di Piano (BO), intestato alla F.LLI RESCA S.R.L..
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2804 del 25/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2428 del 26/5/2020 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 32384 del 4/06/2020), per l'impianto destinato ad attività di raccolta e trattamento di rifiuti metallici non pericolosi ubicato in Via XXV Aprile 1945 n. 7, Comune di San Giorgio di Piano (BO), intestato alla F.LLI RESCA S.R.L..

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2428 del 26/5/2020 (rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 32384 del 4/06/2020) con scadenza di validità in data 3/6/2035, come modificato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4112 del 4/9/2020, per l'impianto in oggetto intestato alla F.LLI RESCA S.R.L. (C.F. 02230720373, P.IVA 00562831206), inerente la modifica non sostanziale della matrice rifiuti;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- 2) conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
- 3) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 4) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 5) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Richiamato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-2428 del 26/5/2020, per l'impianto in oggetto intestato alla F.LLI RESCA S.R.L. (C.F. 02230720373, P.IVA 00562831206), ed il successivo atto di Modifica non Sostanziale n. DET-AMB-2020-4112 del 4/9/2020;
- Dato atto che il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 4/6/2020 ha comunicato che con provvedimento Prot. n. 32384 del 4/6/2020 ha rilasciato alla F.LLI RESCA S.R.L. detta AUA n. DET-AMB-2020-2428 del 26/5/2020, con scadenza di validità del provvedimento il 3/6/2035.
- La F.LLI RESCA S.R.L., con nota del 9/3/2023 confluita nella pratica Sinadoc n. 12310/2023 ha presentato, nella persona di Gian Carlo Antonio Manca, in qualità di procuratore speciale della F.LLI RESCA S.R.L. per la compilazione e presentazione della pratica, comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 per la matrice rifiuti, con proseguimento senza modifiche delle restanti matrici autorizzate.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato come non sostanziale quanto comunicato, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice rifiuti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale; in particolare l'Allegato B al presente

atto sostituisce l'allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-2428 del 4/6/2020, così come già modificato con Determinazione dirigenziale di Modifica non sostanziale n. DET-AMB-2020-4112 del 04/09/2020.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano a € 22,10² come di seguito specificato:

All.B – modifica non sostanziale matrice rifiuti pari a euro € 26,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.

Bologna, data di redazione 25/5/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

³ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto di proprietà della F.Ili Resca S.r.l sede legale e operativa sede legale via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz. Stiatico (BO)

ALLEGATO B

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

OGGETTO: F.Ili Resca S.r.l sede legale via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz. Stiatico (BO). - Codice Fiscale: 02230720373; P.IVA: 00562831206.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz. Stiatico (BO).

Operazioni di recupero: R4-R13 - Classe 3

Aggiornamento iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

1. Attestazione iscrizione

- a) Si conferma l'iscrizione con contestuale variazione, al **n. 91990 del 20/07/2015** alla società **F.Ili Resca S.r.l** con sede legale e impianto in **via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz. Stiatico (BO)**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

- b) L'attività di gestione dei rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione presentata con PG42118/2023 del 09/03/2023 e successive integrazioni PG 59887/2023 del 05/04/2023, ed alle specifiche prescrizioni di cui ai successivi punti, e nel rispetto della planimetria del lay out dell'impianto allegata.

2. Prescrizioni e condizioni generali di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			Tonn/die*	t/a
OPERAZIONI di RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	1.400	4.982
TIPOLOGIA	3.1; 3.1.3 lett c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: [120101][120102][150104] [160117][170405][191202] [200140]	672	
TIPOLOGIA	3.2; 3.2.3 lett c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:[110501][120103] [120104][150104][170401][170402] [170403][170404][170406][170407] [191203][200140]	414	
TIPOLOGIA	5.1.3	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi o simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed int. e al D.Lgs. n. 209/03 e privati di pneumatici CER: [160106][160116] [160117][160118][160122]	64	
TIPOLOGIA	5.7; 5.7.3 lett a)	Spezzoni di cavo conduttore di alluminio ricoperto CER: [160216] [170402][170411]	61	
TIPOLOGIA	5.8; 5.8.3 lett a)	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER:[160118][160122][160216] [170401][170411]	25	
	5.16.3	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER: [160214][160216] [200136]	80	
TIPOLOGIA	5.19.3	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER: [160214][160216][200136]	84	
			Tonn/die*	t/a
OPERAZIONI di RECUPERO ed ATTIVITA'	R4	RICICLO/RECUPERO DI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	2.576	17.837
TIPOLOGIA	3.1.3 lett. c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:[120101][120102][150104] [160117][170405][191202] [200140]	1.560	
TIPOLOGIA	3.2.3 lett. c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:[110501][120103] [120104] [150104][170402][170403][170404] [170406][170407] [191203][200140]	894	

TIPOLOGIA	5.1.3	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili CER:[160106][160116][160117][160118][160122]	37	
TIPOLOGIA	5.7.3 lett. a)	Spezzoni di cavo con conduttore alluminio ricoperto CER: [160216][170402][170411]	12	
TIPOLOGIA	5.8.3 lett. a)	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER:[160118][160122][160216][170411]	17	
TIPOLOGIA	5.16.3	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER: [160214][160216][200136]	28	
TIPOLOGIA	5.19.3	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER: [160214][160216][200136]	28	

* capacità di stoccaggio istantanea

3 Operazione di recupero R13

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 4982 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
- tipologia 5.19: massimo 1.500 tonn/anno

b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;

- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- e) I rifiuti costituiti da bombole di gas vuote (Cer 160116) potranno essere conferiti solo dopo aver verificato l'avvenuta bonifica eseguita da ditta specializzata. Tale operazione di bonifica dovrà essere attestata da idonea certificazione.

4. Operazione di recupero R4

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R4, pari a 17.837 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.1: massimo 3.000 tonn/anno
- tipologia 5.7: massimo 100 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.500 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 200 tonn/anno

- b) La tipologie di rifiuti di cui al punto 3.1, 3.2, 5.7 dell'allegato 1 suballegato 1 al 05/02/1998 e ss.mm.ii. devono essere gestite ai sensi del Regolamento n.333/2011/UE, al fine di documentare la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti dell'**attività di recupero R4**. In particolare i rottami dovranno rispettare le seguenti normative come da tabella sotto riportata al fine di documentare la produzione di EoW (End of Waste):

Rottami di ferro e acciaio	Regolamento n. 333/2011 UE
Rottami di alluminio e relative leghe	Regolamento n. 333/2011 UE
Rottami di nichel, piombo, zinco ecc.	D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.

- c) Per le tipologie di cui al punto 3.2 dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. che non rientrano nel campo dei regolamenti UE sopra richiamati, le **operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4)** dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta.

- d) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- e) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- f) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- g) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di recupero, mediante trattamento, dei RAEE non pericolosi, di cui alle tipologie 5.16 e 5.19, dovranno essere conformi al d.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII ed VIII
- Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998.

5. Prescrizioni generali

- b) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- c) L'attività deve essere sempre svolta nelle apposite aree dedicate e distinte dalle aree di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto.
- d) L'altezza massima dei rifiuti in cumulo (rifiuti a base di legno, vetro e plastica quest'ultima per l'operazione R3, è di 3 m;

- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- f) Per quanto non espressamente indicato la gestione dei rifiuti dovrà avvenire, nel rispetto di quanto disposto nella Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.
- g) Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.

6. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata alla ad ARPAE, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;

- d) Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 Aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore della, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,34 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA.

A tal fine, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata.

L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;

- e) Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, l'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

7. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è costituita dalla documentazione presentata per la modifica non sostanziale di AUA.

Planimetria gestionale e relazione presentata in allegato alla domanda di modifica non sostanziale in data 09/03/2023 PG42118/2023 e schede tecniche R4 e R13 presentata in data 05/04/2023 PG59887/2023 che aggiornano e sostituiscono le precedenti.

8. Descrizione

La società F.lli Resca S.r.l gestisce il centro di recupero di rifiuti in oggetto a seguito del rilascio dell'AUA da parte del SUAP determina n° 48273 del 27/11/2015 successivamente modificato con DET-AMB-2020/2428 del 26/05/2020 e n. DET-AMB-2020-4112 del 04/09/2020.

In data 09/03/2023, in atti al PG. n. 42118, e successiva integrazione in atti PG. n. 59887 del 05/04/2023, il tecnico incaricato dotato di procura speciale ha presentato una modifica non sostanziale di AUA riguardo l'inserimento di un codice CER 191203 metalli ferrosi per la tipologia 3.2 inerenti le operazioni di recupero R4, senza apportare modifiche alla capacità complessiva dell'impianto che rimane invariata.

La società è in possesso delle seguenti certificazioni:

- Certificazione regolamento Europeo 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (and of waste), come da certificato allegato alla domanda n° Attestato n° 13104Q/333/01/2020;
- Certificato inerente il sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015, rilasciato con certificato N°CN/13104IQ;
- Certificazione del Sistema di gestione Ambientale ISO 14001:2015, rilasciato con certificato N° CN/13104IE;

Pratica Sinadoc 12310/2023

Documento redatto in data 15 maggio 2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.